

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 6/2019

Contratto d'appalto avente ad oggetto i servizi informatici del Comune di Vimodrone

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 11 (undici) del mese di Marzo in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott. Angelo Salvatore Spasari, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Spasari Angelo Salvatore, rilasciata da [REDACTED] id n.

[REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Lorenzo Rossetti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Rossetti Lorenzo, rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore 2 – Affari generali e istituzionali, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 9 del 24/04/2018, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L., C.F. 02743730125, con sede legale in

Milano, Corso Magenta n. 46, CAP 20123, iscrizione alla Camera di Commercio di

Milano Monza Brianza Lodi, in persona del Dott. Carmine Galluzzi nato a [REDACTED]

[REDACTED] il [REDACTED] in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante, firma

digitale intestata a Galluzzi Carmine, rilasciata da [REDACTED] n.

[REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, come tale munito dei

necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le

obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] e valida fino al [REDACTED] e

che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione dei servizi

informatici e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 434 del

13/07/2018 il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre,

stabilendo di attivare una procedura aperta ex artt. 60 e 36 comma 9 da svolgere sul

sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia denominato

Sintel con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il

miglior rapporto qualità prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio

comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune

di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. 437 del 16/07/2018 l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al Comune di Vimodrone e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. 648 del 30/10/2018 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della soc. SI.NET

Servizi Informatici s.r.l.;

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 31/10/2018, giusta comunicazioni in atti;

f) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, pervenute con esito positivo, fatta eccezione per le risultanze relativamente ai carichi pendenti dei Sigg. Ferrario Stefano, Galluzzi Carmine e Zolia Fabio, il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno

luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

g) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

h) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempire tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

i) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;

j) Attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano è stata telematicamente inoltrata comunicazione antimafia in data 10/01/2019 prot. ingresso PR MIUTG Ingresso 0004520 20190110. Non essendo pervenuta risposta alla predetta comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, è stata acquisita dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, l'autocertificazione di cui all'articolo 89 comma 1 del medesimo decreto legislativo, con la quale l'interessato/gli interessati, ha/hanno attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre

2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'art. 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il Comune recederà il contratto;

k) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

l) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

m) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

n) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

o) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE, ORA PER ALLORA ED A

SANATORIA:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, l'Offerta tecnica e il DUVRI.

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'Offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 437 del 16/07/2018;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida ANAC e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

d) dal Decreto Legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;

e) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, consultabili sul sito internet dello stesso;

f) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente indicate,

formano parte integrante del contratto;

g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopragliungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione,

conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, la gestione dei servizi informatici del Comune meglio specificato nel progetto, da erogare a corpo, con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'Offerta tecnica presentata. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato con atto registro generale n. 434 del 13/07/2018 e composto dai seguenti elaborati: Capitolato, relazione, quadro economico, schema di contratto e DUVRI, nonché quelle contenute nell'Offerta tecnica. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel progetto approvato con il suddetto atto, i cui allegati si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non tutti materialmente allegati e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocato come eccezione. L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni /strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, e utilizzo delle risorse indicate nell'Offerta tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella

documentazione di gara. Ne consegue che l'Appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/strumenti devono essere immediatamente rimossi dall'Appaltatore. I servizi e le attività dovranno essere eseguiti nei luoghi previsti dal Capitolato cui si rinvia. La designazione del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e il nominativo del Responsabile dell'appalto previsto dal Capitolato è avvenuta con atti separati prodotti e acquisiti direttamente dal Settore Affari Generali del Comune secondo quanto oltre indicato.

4) La durata del contratto è di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal 01/11/2018, data di consegna anticipata del servizio da parte del Settore competente. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Comune si riserva di sospendere in tutto o in parte le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

5) Il corrispettivo contrattuale per l'erogazione del servizio è pari ad euro 187.480,00 (centoottantasettemilaquattrocentoottanta/00) oltre IVA. Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari a 3.200,00 (tremiladuecento/00). Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce all'esecuzione delle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel

corrispettivo contrattuale e nelle tariffe orarie sopra indicate. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatta eccezione per la revisione di cui sotto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. Il corrispettivo sopra indicato, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, potrà essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. Ai fini

del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'emissione delle fatture avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato, al termine di ogni mese di riferimento, a decorrere dalla data di esito positivo della verifica di conformità. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dall'Appaltatore e rimborsati dal Comune nella misura dallo stesso sostenuta e nel limite di quanto previsto dal DUVRI. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere.

Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce, il Codice Identificativo Gara (CIG) nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito del Comune relative alla fatturazione elettronica verso il Comune, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali l'Appaltatore si impegna ad attenersi. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) sarà inserito, a cura dell'Appaltatore nelle fatture e dovrà essere indicato nei pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività

previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con pec da parte del Comune.

Si procederà alla ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente n.

[REDACTED] intestato all'Appaltatore presso l'istituto bancario [REDACTED]

[REDACTED] - codice IBAN: [REDACTED] L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. n. 231/2002 es.m.i..

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun

interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Il Comune, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto dal Capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni

contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e rispondenti alle caratteristiche descritte nel Capitolato e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Allo scadere del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione del Comune. Inoltre tutto il materiale documentario andrà riconsegnato al Comune, mantenendo intatta l'organizzazione fisica costituita. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall'Appaltatore e a quanto indicato nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti. L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Appaltatore nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione al Comune e consegnare a quest'ultimo, con un preavviso di 10 (dieci) giorni solari, il

curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune non comporterà alcun onere per lo stesso. Nei casi sopra indicati il Comune si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova risorsa proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum. Ove il Comune ritenga la risorsa proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, il medesimo ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Si precisa che le nuove risorse devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e a quanto previsto nel Capitolato e se migliorativo nell'Offerta tecnica. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte del Comune del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui sopra, l'Appaltatore si obbliga a provvedere alla sostituzione della risorsa entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dal Comune. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale di euro 100,00 (cento/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto e agli adempimenti occorrenti all'integrale

espletamento delle stesse, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'Offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto e nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui le attività appartengono, ed in particolare quelle di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del

contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati, e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Comune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici.

La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. Restano esclusi dalla titolarità del Comune tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come

ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne fare opere derivate. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'apposito articolo del presente atto relativo alla risoluzione del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

L'Appaltatore garantisce che gli eventuali programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo il Comune restare estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e le ditte fornitrice. L'Appaltatore prende atti che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui al presente atto, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera I), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative.

L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione delle attività oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la

durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio.

7) L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Per le prestazioni richieste l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una

delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Comune, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Comune da qualsivoglia onere e responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione via PEC da parte del Comune, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro. L'Appaltatore ha fornito, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del responsabile preposto alla sovraintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile dell'appalto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, al Comune. Il Responsabile dell'appalto sarà l'interlocutore del Comune per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal Comune. In considerazione di quanto precede, il Responsabile dell'appalto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno

dell'Appaltatore ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Appaltatore e il Comune, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo: i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Comune; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Comune; iii) inserite nell'organizzazione del Comune. Il Comune si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile dell'appalto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Comune riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, dei soggetti titolari di cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Comune inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. Il Comune predisporrà delle quietanze che

verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, il Comune stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8) L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo

a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

9) L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'Appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.Lgs. n. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L.

190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione "Società Trasparente". Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalii.

In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L'Appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del contratto, l'Appaltatore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità

Garante per la Protezione dei Dati Personalni, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del G.D.P.R. e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Appaltatore dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

10) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del

presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione delle prestazioni e/o delle attività connesse e/o accessorie.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri consequenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la presa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Come previsto nel Capitolato, cui si rinvia, l'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza assicurativa emessa da primario istituto assicurativo Toro assicurazioni n. 06761400513291, successivamente inglobata nella polizza della compagnia Generali Italia S.p.A. n. 761390675 così come risulta dall'atto di dichiarazione n. 11 del 14/11/2016. L'Appaltatore ha prodotto, altresì, atto di dichiarazione n. 16 nella quale si precisa che la predetta polizza copre i lavori di cui al presente contratto. Le predette polizze sono state analizzate dal Settore nella cui sfera rientra il servizio dedotto nel presente contratto. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di

efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

11) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

12) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

13) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 6 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato, nel presente atto e nell'Offerta tecnica potrà essere applicata una penale variabile tra lo

0,05 (zero/05) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore i lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

14) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad € 14.061,00 (quattordicimilasessantuno/00) mediante la stipula di una fidejussione assicurativa n. PC8D1P94 con primario istituto assicurativo Zurich Insurance che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli del presente contratto relativi alle "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; "Penali", "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Il Comune ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escusione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Comune può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il Comune conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del Comune verso l'Appaltatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità annuale dal Comune in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'Appaltatore dovrà inviare per conoscenza al Comune la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà al Comune il valore dello svincolo. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

15) In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protraggia oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dal Comune, il

medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida ANAC;
- c) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'Appaltatore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno

dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione

del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi

previste;

e) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali o dall'Offerta tecnica ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli atti progettuali o nell'Offerta tecnica;

f) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'appalto da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune;

g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nell'apposito punto del presente contratto;

i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscono all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

k) in caso di avvalimento, ove in ragione di quanto dichiarato dall'Appaltatore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

m)	<u>mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;</u>
n)	<u>azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune secondo quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto;</u>
o)	<u>nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del servizio (2); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (6); Obblighi di riservatezza (8); responsabilità per infortuni e danni (10); Cauzione definitiva (14); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (17); Codice di comportamento – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (22).</u>
	<u>Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.</u>
	<u>Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.</u>
	<u>Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:</u>
a)	<u>qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti</u>

antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.

50/2016 e.s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la

propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative

all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317

cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater 320 cp, 322 cp, 322 bis cp,

346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata

alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale

prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del

D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014.

Il Comune, quando accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle

obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle

prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente

assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore

dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le

controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il

Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la

garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale

equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta

salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle

previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dal Comune, per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Comune. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune, avrà diritto di escutere la garanzia prestata. Ove l'escusione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

16) Il Comune ha diritto nei casi di a) giusta causa, b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'Appaltatore via PEC .

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Comune ha diritto, altresì, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto, in qualunque momento, con preavviso

non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC previo il pagamento da parte del Comune delle prestazioni in suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle prestazioni di servizio non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. Nelle fattispecie di cui sopra l'Appaltatore rinuncia, ora per allora, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo

delle prestazioni non ancora eseguite.

17) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nel presente atto. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.

18) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.

136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza Brianza/Milano. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

19) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

20) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007.

21) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

22) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Comune e pubblicati sul sito internet del medesimo, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Appaltatore e il Comune. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vimodrone e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'Appaltatore medesimo. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare

risolta di diritto il presente contratto.

23) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio c/o la sede operativa sita in Legnano, Via Quasimodo n. 20, indirizzo posta elettronica: sinetserviziinformatici@legalmail.it, telefax: 0331466302. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di PEC all'indirizzo sopra indicato dati dichiarati dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

24) Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che il Sig. Walter Pietra è il responsabile dell'appalto, il quale che avrà il compito, tra gli altri previsti nel presente atto e nel Capitolato, del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 48 (quarantotto) pagine a video, oltre al Capitolato su n. 15 (quindici) pagine, al DUVRI su n. 16

(sedici) pagine e all'Offerta tecnica su n. 39 (trentanove) pagine, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io,

Segretario rogante che:

- il Dott. Lorenzo Rossetti, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me,

Segretario rogante, verificata;

- il Dott. Carmine Galluzzi, in rappresentanza della soc. SI.NET Servizi Informatici s.r.l., ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Dott. Lorenzo Rossetti (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore – Soc. SI.NET Sistemi Informatici s.r.l. – Dott. Carmine Galluzzi (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott. Angelo Salvatore Spasari (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Carmine Galluzzi, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della soc. SI.NET Sistemi Informatici s.r.l., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione); art. 6 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 9 (Trattamento dei dati personali); art. 10 (Responsabilità, Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 11 (Subappalto); art. 13 (Penali e procedimento di contestazione); art. 14 (Cauzione); art. 15 (Risoluzione); art. 16 (Recesso); art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 19 (Foro competente); art. 24 (clausola finale).

L'Appaltatore – Soc. SI.NET Sistemi Informatici s.r.l. – Dott. Carmine Galluzzi (f.to in modalità elettronica)